

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **80/1974** (ECLI:IT:COST:1974:80)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **21/02/1974**; Decisione del **07/03/1974**

Deposito del **20/03/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7125**

Atti decisi:

N. 80

ORDINANZA 7 MARZO 1974

Deposito in cancelleria: 20 marzo 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 82 del 27 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Cesari Aldo, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;

2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1972 dal tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Di Dio Giuseppe, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972;

3) ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Dell'Aria Gaetano ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che le ordinanze 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del tribunale di Terni e 2 febbraio 1972 del tribunale di Enna, indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e le stesse norme sono state denunciate dal giudice istruttore del tribunale di Enna, con ordinanza 13 ottobre 1972, per violazione degli artt. 2, 25, 27 e 32 della Costituzione;

che nessuno si è costituito in questa sede;

che i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che le medesime questioni sono state già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza di questa Corte n. 141 del 1973, e non sussistono, né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe, e già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 141 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.